

Dalla documentazione raccolta in sede istruttoria, è emerso che il sig. [REDACTED] ex dipendente dell'Ispettorato regionale in agricoltura, cessato dal servizio per collocamento a riposo il [REDACTED] era transitato in AVEPA nel 2004.

In data 16.9.2014, il predetto presentava ad AVEPA richiesta di autorizzazione a prestare attività extra ufficio, quale membro del CdA presso [REDACTED] dal 7.5.2014, data di nomina dell'assemblea dei soci, fino al 31.12.2014.

All'esito dell'istruttoria, in data 30.9.2014, il Direttore di AVEPA rilasciava visto di autorizzazione all'espletamento dell'incarico richiesto, dandone comunicazione tanto all'interessato quanto al soggetto conferente l'incarico, precisando che l'importo massimo percepibile nell'anno non

3 poteva superare la somma di euro 9.461,69, pari al 25% del trattamento economico complessivo annuo lordo goduto dal sig. [REDACTED] e che l'eventuale somma eccedente il citato importo massimo doveva essere riversata all'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto stabilito dall'art 8 del Disciplinare delle attività extra ufficio vigente in AVEPA.

Con note del 13.10.2014 e del 9.01.2015, la società [REDACTED] comunicava ad AVEPA l'importo dei compensi percepiti dal sig. [REDACTED] nell'anno 2014, ammontanti ad euro 14.850,00.

Conseguentemente, in data 26.1.2015, AVEPA invitava il dipendente a riversare all'ente la somma eccedente i limiti di importo autorizzato, pari ad euro 5.388,31, assegnandogli un termine di 15 giorni per l'adempimento; richiesta che rimaneva priva di riscontro.

Secondo la prospettazione della Procura regionale il convenuto, quindi, è venuto meno agli obblighi di servizio di cui al "Disciplinare delle attività extra ufficio", approvato con decreto del Direttore n. 172 del 23.12.2013, che definisce le condizioni e i limiti in cui gli incarichi sono autorizzabili ed in particolare gli artt. 5, comma 2, e 8 con la prescrizione che, sempre ai sensi delle richiamate norme, in particolare l' art. 8 c.4 del Disciplinare, il compenso eccedente il predetto limite andava riversato all'Amministrazione ai sensi anche dell'art.53, co.7, d.lgs. n.165 che, per il caso di difetto di autorizzazione – nella circostanza riguardante la parte di compenso eccedente -, dispone: "il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato

4 ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

La mancata osservanza, comportamento tenuto in maniera consapevole, delle suddette disposizioni e prescrizioni da parte del dipendente, viene così a costituire violazione di obblighi di servizio, causa di danno ingiusto ad AVEPA, corrispondente all'importo di €. 5.388,31, trattenuto indebitamente dal dipendente.

Per questo, al predetto dipendente è stato comunicato da parte della Procura invito a dedurre del 21.3.2018, con il quale è stata contestata la condotta inosservante degli obblighi, cui lo stesso era tenuto, e mosso

addebito per l'importo di € 5.388,1, corrispondente alla somma percepita in eccesso. All'invito a dedurre non è stato dato riscontro.

Ritenuto, quindi, che sussistessero gli elementi caratterizzanti la fattispecie di illecito amministrativo patrimoniale ex art. 1 L. 20/1994, prospettata nell'invito a dedurre, la Procura ha proceduto con la citazione all'odierno giudizio.

Con memoria datata 22 gennaio 2019 si è costituito in giudizio il sig.

██████████ genericamente contestando gli addebiti e chiedendo l'archiviazione e/o il rigetto della domanda per difetto assoluto dell'elemento soggettivo in quanto AVEPA non avrebbe mai formalizzato la richiesta di riversamento della parte di compenso eccedente il 25% del trattamento economico stipendiale e, in secondo luogo, in quanto avrebbe ommesso di considerare che il contenzioso avviato dal convenuto nei confronti di AVEPA per il riconoscimento della posizione organizzativa (che avrebbe comportato l'attribuzione di un trattamento economico maggiore) era –ed è tuttora- pendente innanzi alla Corte d'Appello, alla quale si è

5

rivolto il convenuto per la riforma della sentenza, a sé sfavorevole, del Tribunale di Venezia, unica citata dalla Procura in atti.

Per tali motivi, in via subordinata, il convenuto ha chiesto la sospensione del presente procedimento fino al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza della Corte d'Appello, Sez. Lavoro, di Venezia.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, richiamati i contenuti dell'atto di citazione, ha preso posizione sulle istanze formulate dalla difesa dei convenuti, rappresentando che il codice di giustizia contabile disciplina all'art. 215 la rateizzazione delle somme dovute, a titolo di responsabilità erariale, su titolo giudiziale e rimettendosi alla valutazione del Collegio in punto di spese del giudizio.

Il difensore del convenuto, riportandosi alla memoria di costituzione, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, previa sospensione del giudizio, stante il carattere pregiudicante della pronuncia della Corte d'Appello di Venezia.

All'esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento l'istanza, formulata dal convenuto, di sospensione del presente giudizio in pendenza della decisione della Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, sulla riforma della sentenza n.275 del 8.6.2016 del Tribunale ordinario di Venezia in funzione di Giudice Unico del lavoro avente ad oggetto il riconoscimento in capo al convenuto di una posizione organizzativa.

Non sussistono, infatti, ragioni di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi, non essendo la questione oggetto del giudizio civile antecedente

6

logico-fattuale necessario alla definizione del presente giudizio per le ragioni che verranno evidenziate sub n. 2.

2. Nel merito, la domanda azionata dal Pubblico Ministero è fondata e come tale va accolta.

La Procura regionale contesta al convenuto di essere venuto meno, nella

qualità di dipendente di A.V.E.P.A., agli obblighi di servizio per non aver provveduto a riversare all'ente di appartenenza la parte eccedente il limite massimo del compenso percepito per attività extra ufficio autorizzata.

All'esame della Sezione viene sottoposto un quadro fattuale interamente supportato, sotto il profilo probatorio, da idonea documentazione, peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte del Convenuto.

Risulta, infatti, per tabulas la sussistenza del rapporto di servizio tra l'odierno convenuto e A.V.E.P.A., l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, che è un ente di diritto pubblico strumentale (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva e soggetto ai poteri di indirizzo e controllo della giunta Regionale) istituito dalla Regione del Veneto con L.R. n. 31 del 2001 per svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo.

L'art. 6 della L.R. 31/2001 attribuisce al Direttore dell'Agenzia il potere di adottare regolamenti "in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale", ambito nel quale ricade il "Disciplinare delle attività extra ufficio", approvato con decreto del Direttore n. 172 del 23.12.2013 (prodotto sub doc. 5 dalla Procura), i cui contenuti, in parte de qua, costituiscono elementi integrativi del rapporto di lavoro alle

7
dipendenze dell'Agenzia.

Risulta, inoltre, dalla documentazione acquisita e prodotta dalla Procura (cfr. doc.1, all.2) che il convenuto fosse stato autorizzato, con decreto del Direttore del 30.9.2014, ad espletare l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] con il limite, riguardo al compenso percepibile, di euro 9.461,69 annui.

Il medesimo decreto, poi, riportava puntualmente anche l'obbligo di versamento all'ente del compenso accedente tale limite in ipotesi percepito.

Risulta, ancora, documentalmente comprovato che il compenso in concreto percepito dall'odierno convenuto nell'anno 2014 ammonta ad euro 14.850,00, come emerge dalle note di [REDACTED] del 13.10.2014 (doc.1, all.3) e del 9.1.2015 (cfr. doc. 3) e che AVEPA abbia provveduto a chiedere formalmente al sig. [REDACTED] il versamento dell'eccedenza con nota del 26.1.2015 (cfr. doc. 1 all. 5), assegnando un termine di giorni 15, senza che a ciò sia seguito l'adempimento da parte del convenuto.

L'omesso versamento dell'eccedenza di euro 5.388,31, peraltro, non risulta neppure essere circostanza oggetto di contestazione da parte del convenuto, che si è limitato, nelle proprie difese, a negare di aver ricevuto la richiesta di versamento, circostanza a sua volta smentita per tabulas dalla ricevuta a firma autografa dello stesso convenuto prodotta in atti (cfr. doc.1 all.6).

E, però, il convenuto a tale versamento era tenuto, discendendo l'obbligo da un complesso di disposizioni normative, seppur di diverso rango, che

8
quindi risultano essere state violate dal comportamento omissivo del

██████████

L'art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165 del 2001, infatti, dispone che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Tale disposizione trova puntuale riscontro nell'assetto regolamentare interno di AVEPA -che costituisce integrazione degli obblighi di servizio del dipendente- negli artt. 5, comma 2, e 8 del "Disciplinare delle attività extra ufficio", approvato con decreto del Direttore n. 172 del 23.12.2013, che prescrivono, il primo, l'obbligo di autorizzazione di attività extra ufficio (in conformità appunto all'art. 53 surrichiamato) ed il secondo il limite del compenso percepibile (il 25% del trattamento economico complessivo annuo spettante al titolare dell'incarico).

Il dipendente, infatti, pur avendo chiesto ed ottenuto l'autorizzazione allo

9
svolgimento dell'incarico, avendo superato il limite del compenso percepibile (ed autorizzato), era tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Disciplinare citato, a versare l'eccedenza al fondo per il finanziamento del premio performance ("in caso di superamento del limite massimo stabilito dal primo comma, sia dei dipendenti che dei dirigenti, l'eccedenza deve essere versata rispettivamente al fondo per il finanziamento del premio performance e al fondo per il finanziamento destinato al finanziamento della retribuzione di risultato della dirigenza"), poiché, in caso contrario, escludendo l'art. 5, comma 2, lett. b) del medesimo Disciplinare che l'incarico possa essere autorizzato "qualora l'ammontare complessivo dei compensi derivanti da dette attività sia superiore al 25% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al titolare dell'incarico", l'incarico medesimo deve ritenersi sprovvisto di autorizzazione, caso per il quale il già citato comma 7 dell'art. 53 del D.lgs 165 del 2001 prevede l'obbligo di riversamento, la cui omissione, ai sensi del successivo comma 7 bis è fonte di responsabilità erariale ("L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti").

In relazione al profilo soggettivo di detta responsabilità, va evidenziato che il Pernorio era a conoscenza tanto dell'obbligo di preventiva autorizzazione dell'incarico extra ufficio (tanto che, infatti, formula specifica istanza) quanto dell'obbligo di versamento del compenso eccedente il limite

autorizzato e previsto dal disciplinare interno (e ciò non solo perché afferente al rapporto di servizio, ma anche perché espressamente
10

richiamato dall'atto autorizzativo), la cui violazione è, appunto, fonte di responsabilità erariale.

Il comportamento omissivo è stato, quindi, tenuto dal convenuto del tutto consapevolmente in spregio degli obblighi di servizio ad esso ben noti. La sussistenza dell'elemento soggettivo non sembra poter essere esclusa, come vorrebbe la difesa del convenuto, dalla pendenza -in appello, al momento della notifica dell'atto di citazione- di un giudizio civile avente ad oggetto la mancata attribuzione di posizione organizzativa al Pernorio che avrebbe comportato il riconoscimento di un diverso e maggiore trattamento economico e, conseguentemente, l'innalzamento del limite dei compensi autorizzabili.

A ciò osta, innanzitutto, il dato normativo, incontrovertibile, dell'art. 5 del disciplinare secondo cui il parametro di riferimento per il calcolo del compenso percepibile è il "trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al titolare dell'incarico", in altre parole quello riconosciuto ed in corso, non certo quello che ipoteticamente potrebbe derivare dall'esito favorevole di un giudizio.

In secondo luogo, anche a voler seguire il percorso argomentativo del convenuto -che, si ripete, non è ritenuto valevole di giuridico pregio per quanto appena detto-, dovrebbe essere fornita prova che l'eventuale accoglimento della domanda formulata in sede civile dal ricorrente avrebbe comportato l'effetto che si pretende di far valere.

Prescindendo da ogni valutazione sulla portata che l'auspicato giudicato in sede civile avrebbe ai fini del presente giudizio, stante la specifica formulazione delle domande (una risarcitoria per l'asserito

11

demansionamento fino alla data dell'effettivo reintegro -le somme corrispondenti alla mancata percezione dell'indennità di posizione organizzativa sono richieste non a titolo di retribuzione ma a titolo di risarcimento-, l'altra di reintegrazione in posizione organizzativa operante, appunto, ex nunc), non vi è prova alcuna che la maggiorazione retributiva derivante dall'attribuzione della posizione organizzativa avrebbe consentito un limite di compensi percepibili pari a quelli effettivamente percepiti.

In verità, vi è la prova esattamente contraria. Risulta infatti dall'atto di appello prodotto dal convenuto (doc.2 allegato alla costituzione in giudizio) che l'attribuzione della posizione organizzativa avrebbe portato ad un riconoscimento di una maggiorazione retributiva di euro 12.900 l'anno che, quindi, avrebbe consentito di elevare il limite del compenso di euro 3.227,25 e non certo di euro 5.388,31.

Va comunque precisato che la mera pendenza del giudizio non consente in ogni caso di giustificare il comportamento omissivo del convenuto, che ben avrebbe potuto -e dovuto- provvedere al versamento del compenso eccedente con riserva di ripetizione all'esito (se favorevole) del giudizio, con ciò evitando, senza con ciò compromettere l'esito del giudizio

pendente, l'inevitabile prodursi dell'effetto (legale) del mancato versamento sul piano della responsabilità erariale

In conclusione, la domanda formulata dalla Procura regionale deve essere accolta ed il convenuto condannato a versare ad AVEPA la somma di euro 5.388,31, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.

3. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. alla condanna del convenuto nel merito segue 12

la condanna alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 30700 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] ogni diversa domanda od eccezione respinta,

-respinge l'istanza di sospensione del giudizio;

-condanna [REDACTED] al risarcimento del danno in favore di

A.V.E.P.A, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, nella misura di euro 5.388,31, oltre interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo;

-condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 225,86 (euro duecentoventicinque/86)

Così deciso in Venezia, 13 febbraio 2019

Il Giudice Relatore Il Presidente

F.to D.ssa Daniela Alberghini F.to Dr. Carlo Greco

Depositato in Segreteria il 18/03/2019

Per il Funzionario Preposto

F.to D.ssa Cristina Guarino